



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza del Sindaco n. 177 del 29/12/2020

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI O ARTIFICI ESPLODENTI IN LUOGO PUBBLICO E ANCHE IN LUOGO PRIVATO A PARTIRE DAL 30 DICEMBRE 2020 E FINO AL 3 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

- Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

- Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, che limitano i festeggiamenti pubblici e privati;

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e Decreto Legislativo 26 agosto 2011 n. 198, gli articoli pirotecnici sono classificati secondo la seguente tabella:

Fuochi d'artificio:

- Categoria 1 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- Categoria 2 - fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg; se singoli artifici ad esclusivo effetto luce colore con una massa netto non superiore a gr. 120; se singoli coni non superiore a 60 gr.)
- Categoria 3 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- Categoria 4 - fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5/c.7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D. Lgs. 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Considerato:

che in occasione delle festività di fine e inizio anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo, trattandosi di materiali esplosivi, può provocare danni fisici di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

che la pericolosità dell'utilizzo di materiale esplosivo, per incompetenza all'uso, è altamente più elevata se avviene in zone ristrette, come l'ambiente familiare, specie se in presenza di soggetti vulnerabili come i bambini e gli anziani;

Ritenuto di:

- 1) dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo;
- 2) dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
- 3) dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
- 4) dover tutelare gli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
- 5) dover limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali o pirotecnici;

- Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

- Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

- Visto l'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;

- Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

- Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

- 1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e

anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del succitato Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

3) Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2 a partire dal 30 dicembre 2020 e fino al 3 gennaio 2021;

INVITA

- la cittadinanza al senso di responsabilità, di non utilizzare artifici di divertimento, distribuiti o prodotti illegalmente sul mercato o privatamente, di natura contraffatta;

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Venaria Reale.

Ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa al Comando di Polizia Municipale e al Comando Carabinieri per le attività di controllo di competenza.

Venaria Reale lì, 29/12/2020

IL Sindaco

GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.